



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto N. 232 del 18/12/2018

Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: “Decreto a contrarre – affidamento diretto - per la fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico su porta REI– CIG n. **Z4E25C8E72**”

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMessa la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni d’istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”;

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12/09/2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTE le note a cura del Segretario Delegato ai Tribunali Amministrativi Regionali
Prot. n. 1315 del 29/01/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi.)
Prot. n. 3069 del 02/03/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi CPGA 26/01/2018.)
Prot. n. 10690 del 20/07/2018 (Revisione spesa 2018)

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sostituzione di un maniglione antipanico su porta REI interna la cui manutenzione è a carico di questa struttura, per la sicurezza della sede del Tar;

VISTO l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni pubbliche, tramite intermediario CONSIP s.p.a.;

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm che estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi, così stabilendo “449. *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni*

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”

VERIFICATO sul sito internet “Acquisti in rete PA” gestito dalla Consip s.p.a. l’assenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame, ex art.26 L. n.488/1999;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma 2.: ‘*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*”

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma :’*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

RICHIAMATE, altresì le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017;

VISTO l’art. 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che espressamente recita: “E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”

VISTA la direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 ad oggetto: “**DIRETTIVA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART.25 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56).** che al punto 4.3 lett. b) afferma : ‘*Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro. E’ altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.*’;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Generale n. 243 del 22 dicembre 2017, con il quale si determina:

1. DI PRENDERE ATTO dell'esito della Trattativa diretta espletata sul Mercato Elettronico della P.A. in esecuzione del D.S.G. del TAR Piemonte n. 240/2017 – con scadenza il giorno 21/12/2017 ore 18,00 – volta ad acquisire la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per anni tre, degli impianti di riscaldamento – condizionamento – impianto e presidi antincendio della sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per anni tre, degli impianti di riscaldamento – condizionamento – impianto e presidi antincendio della sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte a Gruppo Dimensione S.p.A., con sede in Torino, Via Orazio Antinori, n. 6 (Partita Iva 03088040013), al prezzo di € 7.810,14 inclusi € 153,14 di oneri per la sicurezza (oltre IVA di legge) e quindi per complessive € 22971,42, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 459,42, oltre IVA per il triennio 2018/2020;

VISTO il “Foglio patti e condizioni per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento-condizionamento – impianto e presidi antincendio e piccole opere murarie per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per Il Piemonte - durata anni tre”, approvato con il sopra citato decreto n. 240 del 20 dicembre 2017, ed in particolare l’art. 4, paragrafo “Prestazioni straordinarie a chiamata da concordarsi volta per volta”, che prevede la possibilità di concordare con la ditta aggiudicataria del servizio, previa acquisizione di preventivo e valutazione della compatibilità finanziaria, interventi specifici e cioè “Richieste di intervento sull'impianto di condizionamento/riscaldamento e sull'impianto e presidi antincendio per esigenze della Committenza di modifica/implementazione del servizio stesso come attualmente garantito”, con “costi di manodopera e materiali con riferimento al prezzario DEI edizione 1° semestre 2017 con sconto del 20%”;

CONSIDERATO che al fine della quantificazione della spesa presunta è stata inviata formale richiesta di preventivo alla Ditta attualmente aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, Ditta Gruppo Dimensione SpA, con sede in Torino, Via Orazio Antinori, n. 6 - Partita Iva 03088040013, che ha presentato offerta, per prezzo unitario pari a € 255,00, Iva esclusa, assunto al protocollo n. 1336 del 12/11/2018;

PRESO ATTO dell’entità della fornitura, appunto stimata in importo inferiore ad € 1.000,00 (inferiore ai limiti di spesa previsti dal Regolamento vigente per l’acquisizione di beni e servizi) e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell’acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 d.lgs. 50/2017;

RITENUTO di trasmettere la documentazione di rito, alla Ditta Gruppo Dimensione SpA, con sede in Torino, Via Orazio Antinori, n. 6 - Partita Iva 03088040013 per la sottoscrizione del contratto, riservandosi di esonerare l’aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva a seguito del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

DATO ATTO che all’art. 7 punto 2 del foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che “**Non è ammesso il subappalto**”, ai sensi della normativa vigente;

STABILITO il costo della fornitura e del trasporto, in € 255,00, Iva esclusa;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z4E25C8E72**

ACQUISITO il DURC della Ditta in sopra citata;

DARE ATTO che si provvederà all’aggiudicazione definitiva con successivo e separato provvedimento;

ATTESO che si procederà, con separato atto, ad impegnare la spesa con imputazione capitolo n. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” voce “manutenzione ordinaria immobili” “piano di gestione 17”;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di n. 1 maniglione antipanico su porta REI per garantire la sicurezza del Tar Piemonte;

DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura in argomento per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al libero mercato, giusta previsione della direttiva del SGGA n. 3/2017;

DI APPROVARE il foglio patti e condizioni, in allegato, che regolamenta il rapporto contrattuale con il fornitore, unitamente al Patto di integrità, al Codice di comportamento, alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, ivi inclusa la dichiarazione inerente i flussi finanziari;

DI RISERVARSI l'aggiudicazione al ricevimento degli atti debitamente sottoscritti e di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva a seguito del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

DI RISERVARSI di impegnare, con separato atto, la spesa occorrente al capitolo n. . 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” voce “manutenzione ordinaria immobili” “piano di gestione 17”;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito o istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ‘atti di gara’ ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. previo oscuramento dei dati sensibili.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

